

CIRCO E SPETTACOLO VIAGGIANTE, CARNEVALI STORICI, RIEVOCAZIONI STORICHE - Verso il Primo Codice dello Spettacolo

Premesse

Il **lavoro nel settore spettacolo ha specificità proprie che vanno riconosciute** anche nell'ambito della **sicurezza sul lavoro**. La normativa italiana sulla sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è delineata dal D.Lgs. 81/08 e integrata per il settore dello spettacolo dal D.I. 22/07/2014, che ha tentato di regolarne alcuni aspetti, come la **gestione delle interferenze** tra ditte differenti. Tuttavia, rimangono numerose lacune, che riguardano, ad esempio, la gestione della sicurezza per **performer aerei o coloro che lavorano con il fuoco**, oppure il **riconoscimento dell'apporto personalistico e dell'infungibilità di mansione** di chi svolge determinati mestieri artisti e tecnici. È necessario, dunque, che il Governo, attraverso il nuovo Codice dello Spettacolo, si impegni a **creare una normativa specifica per garantire la sicurezza di chi lavora settore**.

Proposte per il Primo Codice dello Spettacolo

Le proposte presentate sono fondate sul riconoscimento dello **statuto dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo**, come richiesto dal Parlamento europeo prima nel 2007 e ribadito il 21 novembre 2023 con la risoluzione di iniziativa legislativa adottata dal Parlamento europeo, e orientate alla riforma complessiva del sistema.

1) Sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

- Armonizzazione alla **normativa europea** della normativa italiana **dedicata alla gestione degli allestimenti e disallestimenti di cantieri temporanei e mobili per spettacolo, eventi, teatro, musica**, (ad esempio, realizzando il fascicolo tecnico di strutture e gestione degli argani a motore diverso da edilizia).
- Introduzione nei Piani Sicurezza di Cantiere (PSC) e/o nei Documenti Unici Valutazione Rischi e Interferenza (DUVRI) di un **preciso cronoprogramma per mansione** con pause e riposi predeterminati.
- Valutazione dei rischi comprensivi di **specificità di genere**.
- Per una corretta gestione della sicurezza negli appalti di brevissima durata nello spettacolo (1-7 giorni):

- Introduzione del concetto di **“azienda pro-tempore”** per la cooperazione nella gestione della sicurezza per personale di ditte interferenti.
- Introduzione del **“Preposto di squadra inter-aziendale”**.
- Esclusione dall’art. 29 D. Lgs. 276/2003 degli **appalti di servizi** con apporto personalistico di competenze nel settore spettacolo. Si propone di aggiungere al penultimo capoverso dell’articolo citato la seguente precisazione: **“dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività svolta o dalla infungibilità della prestazione”¹**.
- Introduzione di **iter specifici e standardizzati di informazione, formazione, utilizzo D.P.I. e D.P.C.** con introduzione dell’obbligo di addestramento all’utilizzo della attrezzatura specifica per la gestione della sicurezza in attività speciali dello spettacolo quali performer aerei, performer col fuoco, outdoor artist.
- **Estendere la vigilanza di Commissione Pubblica Vigilanza** anche alle fasi di allestimento e disallestimento delle strutture degli spettacoli.

2) Welfare e sostegno ad artisti di strada

- **Per lavoratrici e lavoratori autonomi “a cappello” e che non hanno un committente, deve essere possibile dichiarare i guadagni ottenuti** per eventi preventivamente prenotati e registrati su Sportello Unico spettacolo.
- Partecipazione del Comune e/o di altri soggetti pubblici o privati **all’autoliquidazione dei contributi previdenziali per arti di strada e lavoratori a cappello** in eventi registrati su piattaforma.

¹ Art. 29 Appalto 1: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, **che può anche risultare**, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, **dalla natura artistica, didattica e intellettuale dell’attività svolta o dalla infungibilità della prestazione**, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.”